



## TRIBUNALE DI PISA

Prot. N. 1063/2020

**OGGETTO: Misure organizzative per la trattazione degli affari giudiziari nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020.**

### **La Presidente del Tribunale e Coordinatrice dei Giudici di Pace**

**Visto** il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

**Visto** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 del, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**Considerato** che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando “*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*”;

**Rilevato** che l'art. 83, 6° co. DL n. 18/2020 attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario il potere di adottare misure organizzative atte a garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti e al tempo stesso garantire la tutela dei diritti (vedi relazione illustrativa al DL n. 18/2020);

**Visto** l'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

**Vista** la legge di conversione del D.L. n. 18/2020, Legge n. 27/2020

Visto il D.L. 30 aprile 2020, n.

**Visti** i propri decreti adottati congiuntamente con la Dirigente Amministrativa in data 10 marzo 2020 e 24 marzo 2020 e concernenti le regole di accesso al Tribunale e ai servizi delle cancellerie nonché ai servizi amministrativi del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario e il proprio decreto in pari data concernente l'accesso e le attività dell'Ufficio NEP, la cui validità è estesa e sarà oggetto di riesame alla luce di ogni mutamento comunicato dalle autorità sanitarie;

**Visti** i propri decreti in data 2 e 9 marzo 2020 con cui sono state date disposizioni urgenti per la trattazione ed i rinvii delle udienze civili e penali fino al 22 marzo 2020, il proprio decreto in data 18 marzo 2020 con cui tali disposizioni sono state integrate e prorogate temporalmente fino al 15 aprile 2020 e il proprio decreto 10 aprile 2020 con cui tali disposizioni sono state integrate e prorogate temporalmente fino al 11 maggio 2020;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana ed in particolare l'Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 che introduce misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e la successiva ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020;

**Ritenuto** necessario adottare **linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020;**

**Rilevato che** dette linee guida sono adottate sentito il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pisa; sentiti la Dirigente Amministrativa, la Presidente della Sezione Penale, il Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP, la Presidente FF della Sezione Civile e i giudici dell'ufficio riuniti di persona o tramite videoconferenza, nel rispetto dei principi della procedura partecipata; d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello; sentita l'Autorità sanitaria regionale e vista la nota del Presidente della Regione Toscana in data 30 aprile 2020 con cui "si esprime il parere che i singoli uffici giudiziari si adeguino alle disposizioni della richiamata ordinanza n. 38/2020 nell'adozione delle misure organizzative di cui al richiamato art. 83, ferme le competenze dei singoli uffici giudiziari";

**Rilevato che**

Sono state adottate o sono in corso di adozione misure per evitare il contagio e salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, quali:

- dotazione di mascherine e guanti monouso a magistrati e personale amministrativo;
- dotazione di gel disinfettante a disposizione del personale, dei magistrati e del pubblico;
- garanzia di distanziamento tra le persone;
- schermi in plexiglass ai front-office;
- schermi divisorii (tra membri del personale o tra personale/magistrati e pubblico/utenti) in plexiglass negli uffici che non permettono il rispetto della distanza di m. 1,8 (in corso di acquisto)
- sanificazione generale;
- pulizia giornaliera;
- presenza di forza pubblica i giorni dell'udienza penale;
- test ematologico per il personale amministrativo ed i magistrati in contatto con il pubblico (programmato per il 14 maggio 2020);
- rilievo temperatura corporea all'accesso (in attesa di fissazione modalità attuative con il Centro Operativo Comunale)
- percorsi differenziati all'interno del Tribunale (in corso di studio)
- pianificazione della tenuta delle udienze sia civili che penali nelle aule e nelle stanze più grandi che consento il mantenimento delle distanze di m 1,8 tra le persone

**Rilevato che**

Il DL n. 11/2020, il DL n. 18/2020, le linee guida deliberate dal CSM in data 5 marzo, 11 marzo e 26 marzo 2020, le indicazioni operative fornite a più riprese dal Ministero della Giustizia (inter alia, regolamenti DGSIA 10 marzo e 20 marzo 2020) indicano nell'utilizzo del PCT, delle comunicazioni telematiche, della trattazione scritta e della video-conferenza alcuni degli strumenti più importanti

per garantire allo stesso tempo la trattazione dei procedimenti, che non possono essere differiti, e il rispetto dei diritti umani processuali da un lato e l'attuazione delle prescrizioni sanitarie dall'altro;

#### **Ritenuto che**

La ripresa dell'attività giudiziaria ordinaria avverrà secondo criteri di gradualità e flessibilità, adottando, tra le varie soluzioni disponibili, quelle che di volta in volta appaiono le più consone a garantire da un lato l'attuazione delle disposizioni sanitarie e dall'altro il diritto di difesa e l'effettività della tutela giudiziaria;

### **DISPONE**

A partire dalla cessazione del periodo di rinvio d'ufficio – come definito all'art. 83 DL n. 18/2020 e successive modificazioni e dalla legge di conversione n. 27 del 2020 -, dovrà essere riassunta l'ordinaria attività giudiziaria con le limitazioni e modalità di cui ai punti che seguono.

In relazione all'andamento dell'epidemia e delle disposizioni dell'autorità sanitaria nonché dell'efficienza e adeguatezza degli strumenti di partecipazione a distanza si valuterà, con monitoraggio costante, l'opportunità del rinvio delle udienze a epoca successiva al 31 luglio 2020, con le eccezioni di cui all'art. 83, 3° co. e successive modificazioni

Le disposizioni che seguono dovranno essere applicate garantendo la più ampia attuazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa e in generale dei diritti umani processuali di cui all'art. 6 CEDU e 47 Carta Europea dei diritti fondamentali.

Sarà assicurato un costante dialogo e confronto con l'Avvocatura e con la Dirigenza Amministrativa al fine di individuare precocemente le criticità e le soluzioni più idonee e tempestive.

#### **PROCESSO PENALE**

1. Le udienze GIP/GUP e le udienze dibattimentali devono essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro adeguato alle attività processuali da svolgere, così da consentire l'accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule di udienza.
2. Per le udienze già fissate, qualora i processi siano chiamati tutti alla stessa ora o per fasce orarie, le stesse devono essere strutturate come disposto sub 1); l'orario dei singoli processi sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo PEC o avviso telematico e il ruolo di udienza con indicazione dell'orario sarà affisso oltre che, come di regola, fuori dall'aula, all'ingresso del Palazzo di Giustizia, affinché tutti i partecipanti al processo possano prenderne visione.
3. Il numero delle udienze da trattarsi nello stesso giorno e il numero dei processi fissati per ogni udienza dovrà essere contenuto in relazione all'esigenza di evitare sovraffollamento; in via indicativa, saranno trattati 5 processi nelle udienze monocratiche da udienza preliminare, 10 nelle udienze monocratiche da citazione diretta e nelle udienze del Giudice di Pace, 10 nelle udienze preliminari, restando salva la discrezionalità del giudice di determinare un numero diverso in relazione ai vari indicatori di complessità del processo.
4. Quando non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui ai punti precedenti, l'udienza o una parte di essa deve essere fissata e/o rinviata a epoca successiva al 31 luglio 2020; in tali casi dovrà essere in ogni caso privilegiata la trattazione dei processi con misure cautelari personali o reali, dei processi "codice rosso", dei processi fissati per definizione dell'istruttoria e/o per discussione, dei processi di più risalente iscrizione.

5. Limitatamente al periodo 12 – 31 maggio 2020, le udienze dibattimentali monocratiche di smistamento – che sono fissate tutte alla stessa ora tramite l'applicativo GIADA e che implicano la presenza di un numero rilevante di persone – sono rinviate ad epoca successiva al 31 luglio 2020.
6. La Presidente della Sezione penale e il Coordinatore GIP/GUP vigileranno sull'osservanza delle direttive indicate ai punti che precedono; a tal fine i ruoli delle udienze dovranno loro essere comunicati in un tempo sufficiente a consentire le necessarie verifiche.
7. Il presidente del collegio o il giudice monocratico dovranno vigilare affinché siano rispettate le misure disposte dal Ministero della salute e dalla Regione Toscana per contenere il rischio di contagio tra la popolazione.
8. Le udienze penali pubbliche si celebreranno a porte chiuse, nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per garantire la salute pubblica, tenuto conto dell'evoluzione della diffusione del contagio e dell'esigenza di garantire nella sua massima estensione il diritto a un'udienza pubblica come affermato dall'articolo 6 CEDU; il Presidente della Sezione Penale potrà adattare questa disposizione alla situazione concreta, sentiti i giudici;
9. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o in stato di custodia cautelare, sarà *"assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia"* (art.83, comma 12). Non avendo il Tribunale di Pisa gli strumenti per la videoconferenza, verranno utilizzati i collegamenti da remoto previsti dal provvedimento DGSIA, cioè quelli organizzati dal giudice utilizzando i programmi *Skype for Business* o *Microsoft Teams*, messi a disposizione dall'Amministrazione e di cui alle note DGSIA del 27 febbraio, 9 marzo e 20 marzo 2020.
10. La partecipazione alle udienze da remoto e in particolare alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo e con rito direttissimo è assicurata secondo le modalità previste dalla legge n. 27/2020 e quelle disposte con provvedimento congiunto del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica in data 26 marzo 2020, che, in allegato, formano parte integrante del presente provvedimento.
11. Al fine di valutare se e con quali modalità sia possibile effettuare da remoto l'udienza dibattimentale monocratica di smistamento e l'udienza preliminare, verrà proposta al Procuratore della Repubblica e al Consiglio dell'Ordine l'apertura di un tavolo di discussione.
12. La necessità di spostarsi da fuori Regione, qualora dedotta dal difensore come causa di rinvio, sarà valutata come legittimo impedimento; la mancata comparizione di testimoni, periti e interpreti provenienti da fuori Regione sarà ritenuta giustificata.
13. Tenuto conto dell'andamento della crisi sanitaria e della conseguente contrazione dell'attività svolta in udienza, dovranno essere privilegiate attività che possono essere espletate fuori udienza e per iscritto, eliminando eventuali pendenze e provvedendo alla liquidazione degli onorari dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d'ufficio.

## **PROCESSO CIVILE**

- I. Fatte salve le disposizioni successive, relative alla trattazione in videoconferenza o da remoto, laddove l'udienza si svolga nelle forme tradizionali, perché ritenuta indispensabile d'ufficio o su richiesta di parte, ciò deve avvenire assicurando modalità compatibili con le

prescrizioni dell'autorità sanitaria; in particolare:

- a. Le udienze devono essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro adeguato alle attività processuali da svolgere, così da consentire l'accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule di udienza.
- b. Per le udienze già fissate, qualora i processi siano chiamati tutti alla stessa ora o per fasce orarie, le stesse devono essere organizzate come disposto sub a); l'orario del processo sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo PCT.
- c. Il numero dei processi fissati per ogni udienza dovrà essere contenuto in relazione all'esigenza di evitare sovraffollamento nei corridoi e negli spazi antistanti le stanze dei giudici.
- d. Nei procedimenti per i quali la parte resistente può partecipare personalmente (ad es. procedimenti di sfratto, pignoramenti presso terzi, ..), il ruolo di udienza con indicazione dell'orario sarà affisso oltre che, come di regola, fuori dall'aula, all'ingresso del Palazzo di Giustizia, affinché tutti i partecipanti al processo possano prenderne visione ed accedere in modo scaglionato. Indicativamente, il numero di procedimenti per ogni udienza non deve superare i 20. Qualora il numero dei procedimenti già fissati sia troppo elevato, l'udienza potrà essere divisa in due e trattata in parte dal giudice assegnatario e in parte da un giudice onorario in supplenza.
- e. Le udienze pubbliche si svolgono a porte chiuse, nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per garantire la salute pubblica.
- f. Resta ferma la disposizione di cui al proprio decreto 9 marzo 2020, confermato in data 18 marzo 2020 e 10 aprile 2020, di distribuzione delle udienze di trattazione (che si tengono di regola di giovedì) su tutti i giorni della settimana secondo uno schema di accoppiamento giudice-giorno disposto dal Presidente di Sezione sentiti i giudici.
- g. Quando non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui ai punti precedenti e il giudice non ritenga, d'ufficio o su istanza di parte, di procedere a trattazione scritta o a trattazione a distanza, l'udienza deve essere fissata a epoca successiva al 31 luglio 2020, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 83, 3° co. D.L. n. 18/2020 conv. in L.n. 27/2020.

II. Tenuto conto della possibilità, prevista dall'art 83, 7° co. lett. F) e Hbis) DL n. 18/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, di **sostituire la trattazione orale con la trattazione scritta** per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per le seguenti tipologie di udienza la trattazione sarà effettuata tramite scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni:

- a. *Prima udienza di trattazione* ai sensi dell'art. 183 CPC, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio o di istanze di concessione della provvisoria esecuzione di D.I. opposto o di emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter CPC;
- b. *Udienza per le decisioni istruttorie* ex art. 183, 7° co CPC;

1. *Udienze per il conferimento dell'incarico al CTU* sia nei processi contenziosi che nei procedimenti per ATP, e per il conferimento dell'incarico all'amministratore di sostegno, tutori, curatori, curatori eredità giacente e in genere ausiliari del giudice;
  - c. *Udienza di precisazione delle conclusioni*
  - d. *Prima udienza di discussione ex artt. 420 e 447 bis CPC*, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, non ritenga necessaria la comparizione personale delle parti per sentirle liberamente o la discussione orale dei difensori
  - e. *Udienza per la discussione finale* nei procedimenti ex art. 420 CPC.
  - f. *Prima udienza nel proc. ex art 702 bis CPC*;
  - g. *Udienza di comparizione nei procedimenti camerali – compresi quelli presidenziali e collegiali -, sommari e cautelari*, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, non ritenga necessaria la comparizione personale delle parti per sentirle liberamente o per la discussione orale dei difensori
  - h. *Udienze prefallimentari, udienze collegiali in camera di Consiglio relative alle procedure di concordato preventivo, udienze di verifica dello stato passivo, udienze di approvazione dei conti della gestione ex art. 116 l.f.*,
  - i. *Udienze relative alle procedure esecutive immobiliari*
  - j. *Prima udienza di trattazione davanti al Giudice di Pace*; nel caso di domanda proposta verbalmente, il giudice fissa, nel processo verbale, i termini per le note/conclusioni per l'udienza;
- III. Con riferimento alla **prima udienza di trattazione** nel processo ordinario di cognizione e all'udienza di discussione nel processo del lavoro, le note scritte dovranno essere depositate dai difensori almeno due giorni prima dell'udienza già fissata (per consentirne l'accettazione da parte della cancelleria); se una delle parti si costituisce in giudizio dopo la scadenza di tale termine il giudice, prima di provvedere, assegnerà ulteriore termine non superiore a 3 giorni per note scritte alla luce della nuova costituzione in giudizio
- IV. Se il o i convenuti non si costituiscono entro il giorno originariamente fissato per l'udienza, il giudice dichiarerà la **contumacia** congiuntamente ai provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del giudizio; qualora il termine per la costituzione risulti ricompreso nella sospensione di cui all'art. 83 DL n. 18/2020 e succ.mod. (9 marzo – 11 maggio 2020), il giudice rinvierà la prima udienza garantendo il rispetto del termine a comparire;
- V. L'**intervento del terzo** dovrà avvenire mediante comparsa depositata in cancelleria telematica; nel caso in cui una delle parti chiedi l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il giudice, se ritenga di autorizzarla, fissa il termine per la notifica al terzo e quello per la sua costituzione nonché i successivi termini a tutte le parti per note/conclusioni
- VI. Per le attività successive - **decisione sulle prove, precisazione delle conclusioni** - i termini per note/conclusioni saranno fissati direttamente dal giudice col provvedimento che chiude l'attività precedente (ad es. chiusura dell'istruttoria)
- VII. Nel processo ordinario di cognizione e nei procedimenti sommari cautelari e camerali, il giudice adotterà il **provvedimento fuori udienza** con termine decorrente dal giorno successivo all'udienza non tenuta o alla scadenza del doppio termine per note/conclusioni, per consentire lo scarico da parte della cancelleria
- VIII. Nel **processo del lavoro**, terminata l'istruttoria, il giudice fissa la discussione finale assegnando alle parti termini per note/conclusioni e eventuali repliche (ad es. 10 e 5 giorni

- prima); il giorno fissato per la discussione il giudice pronuncerà sentenza (dispositivo o sentenza con motivazione contestuale) depositandola in PCT
- IX. Per i giudizi in corso, il giudice potrà in qualunque momento comunicare alle parti la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta assegnando brevi termini per note/conclusioni e repliche.
- X. Salvo quanto previsto al punto VII, negli altri casi la cancelleria scaricherà il provvedimento di assegnazione termini sul SICID indicando la successiva attività e, a deposito delle note avvenuto, indicando come termine da cui si trattiene la causa in riserva/decisione il giorno successivo a quello della scadenza del doppio termine assegnato alle parti
- XI. Tutti i provvedimenti emessi dal giudice sono comunicati alle parti tramite PCT
- XII. Qualora, disposta la trattazione scritta, nessuna delle parti provveda al deposito di note/conclusioni – dando luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 CPC, nel processo ordinario di cognizione, il giudice fissa udienza di comparizione per data successiva al 31 maggio 2020;
- XIII. Il giudice può sempre disporre, d'ufficio o su istanza di parte e alla luce delle note dei difensori, che venga tenuta udienza da remoto o nelle forme tradizionali.
- XIV. Tenuto conto altresì della possibilità di disporre la **trattazione in videoconferenza delle udienze civili** che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori, questa potrà essere disposta per tutte le udienze in cui:
- a. Deve farsi luogo a discussione orale di questioni complesse da parte dei difensori
  - b. Deve procedersi all'audizione personale delle parti, interrogandole liberamente
  - c. Deve farsi luogo a discussione conclusiva orale da parte dei difensori
  - d. Deve essere sentito un ausiliario del giudice
  - e. Deve procedersi all'audizione del beneficiario nel procedimento di AdS, dell'interdicendo e dell'inabilitando, salvo non si ritenga opportuno adottare provvedimenti provvisori rinviando l'audizione a epoca successiva al 31 luglio 2020;
  - f. Deve espletarsi un tentativo di conciliazione;
- XV. Ritenendo che i procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione della filiazione fuori dal matrimonio in cui si discuta di obbligazioni alimentari (secondo la nozione di diritto europeo e internazionale che include il mantenimento) e in generale in quelli in cui si ponga un problema di regolamentazione del diritto di visita e di tutela dei minori, non possano essere rinviati a epoca successiva al 31 luglio 2020, si procederà a trattazione da remoto o, nei casi più semplici, a trattazione scritta, quanto meno ai fini dell'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti e salva sempre la possibilità di una successiva udienza nelle forme tradizionali;
- XVI. Per garantire la partecipazione all'udienza tramite videoconferenza verranno utilizzati i collegamenti da remoto previsti dal provvedimento DGSIA, cioè quelli organizzati dal giudice utilizzando i programmi *Skype for Business* o *Microsoft Teams*, messi a disposizione dall'Amministrazione e di cui alle note prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020, 8661.U del 9 marzo 2020, .
- XVII. A tal fine sono messi a disposizione degli utenti i tutorial per il giudice e per l'avvocato allegati al presente decreto; sarà inoltre predisposta una nota informativa che sarà allegata al (o integrata nel) decreto/ordinanza che dispone la trattazione a distanza.
- XVIII. Per rendere possibile la partecipazione alla videoconferenza, gli avvocati saranno invitati a mettere a disposizione dell'ufficio idonei indirizzi di posta elettronica ordinaria.

- XIX. Dell'udienza tenuta con la partecipazione a distanza delle parti, viene redatto processo verbale di cui, a conclusione dell'udienza, viene data lettura alle parti per essere poi depositato immediatamente in PCT;
- XX. Qualora le parti rappresentino difficoltà logistiche o sanitarie nell'organizzazione della videoconferenza con partecipazione della parte, il giudice procederà con trattazione scritta, ove possibile, o fisserà udienza in epoca successiva al 31 luglio 2020.
- XXI. Per i procedimenti davanti al **Giudice di Pace**, data la non disponibilità del PCT, ove non sia possibile tenere le udienze nelle forme tradizionali, si farà luogo o a trattazione per videoconferenza o a rinvio ad epoca successiva al 31 luglio 2020; per i giudizi pendenti, qualora non ci sia necessità di disporre prove o le prove siano già state espletate, può farsi luogo a trattazione scritta per la fase della discussione e decisione; in questo caso il giudice disporrà doppi termini per il deposito di conclusioni.
- XXII. Qualora l'ausiliario sia un professionista abilitato al deposito in PCT (avvocati, commercialisti, professionisti iscritti all'albo dei CTU), il giudice potrà disporre il giuramento scritto, assegnando all'ausiliario termine per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione, contenente la seguente formula di impegno “giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'ufficio di amministratore di sostegno”, firmata con firma digitale, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria.
- XXIII. Sotto il coordinamento del Presidente di Sezione FF, i giudici civili predisporranno modelli di provvedimenti e verbali per le attività descritte ai punti precedenti, che saranno condivisi con l'avvocatura attraverso il CdO.
- XXIV. Le **udienze di espletamento delle prove** possono aver luogo solo con modalità caratterizzate da oralità e immediatezza e saranno fissate a data successiva al 31 luglio 2020, salva l'applicazione della disciplina sulla testimonianza scritta (art. 257 bis CPC), cui si invita a far ricorso quanto meno per le prove semplici articolate in un numero limitato di capitoli, e salva la possibilità di tenere udienza nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.
- XXV. Le prove documentali sono introdotte nel processo con deposito, nel rispetto dei termini delle preclusioni, in PCT (nuovo atto, nota di deposito e allegati documenti), restando salvo il giudizio su rilevanza e ammissibilità da parte del giudice.
- XXVI. Per le udienze di prova già fissate, il singolo giudice o presidente di collegio valuterà l'opportunità di rinviare alcuni dei processi già fissati, al fine di evitare sovraffollamento, applicando nella scelta dei processi da trattarsi i criteri di priorità fissati nelle tabelle e nel progetto organizzativo; in particolare dovrà darsi priorità alle cause in materia di famiglia, di risarcimento del danno alla salute e alle cause di più risalente iscrizione; il rinvio dovrà essere comunque temporalmente contenuto e tener conto della data di iscrizione a ruolo del processo.
- XXVII. Nel caso in cui le parti raggiungono un accordo conciliativo, il giudice fissa udienza dopo il 31 luglio 2020 per la formalizzazione del medesimo con verbale di conciliazione, salvo le parti segnalino ragioni di urgenza.
- XXVIII. Tenuto conto dell'andamento della crisi sanitaria e della conseguente contrazione dell'attività svolta in udienza, dovranno essere privilegiate attività che possono essere svolte per iscritto, eliminando eventuali pendenze e provvedendo alla liquidazione degli onorari dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; potrà essere opportuno anticipare le precisazioni delle conclusioni nelle cause di più risalente iscrizione.

- XXIX. Tenuto conto dell'andamento della crisi sanitaria, delle disposizioni delle autorità competenti e della conseguente possibile parziale contrazione del lavoro d'ufficio in favore di forme di lavoro agile, la cancelleria procederà agli scarichi ed ai depositi secondo i seguenti criteri di priorità: le materie già escluse dalla sospensione ai sensi dell'art. 83, 3° co. lett a), i procedimenti cautelari senza distinzione sia in materia civile che lavoro, la materia della famiglia e minori, i procedimenti c.d. Fornero, la materia dei licenziamenti e trasferimenti
- XXX. I praticanti avvocati potranno partecipare alle udienze da remoto su richiesta dell'avvocato presso cui svolgono la pratica, il quale ne informerà il giudice e identificherà il praticante al momento dell'udienza da remoto; nei casi di trattazione scritta in luogo dell'udienza, l'avvocato potrà indicare nelle proprie note e conclusioni la partecipazione all'attività del praticante.

### **MONITORAGGIO**

Al fine di consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure di cui al DL n. 18/2020 e successive modificazioni sulla gestione dell'ufficio, sui tempi dei processi e sul raggiungimento degli obiettivi, i giudici, col supporto della cancelleria, terranno nota dei rinvii effettuati (numero dei processi e tempi dei rinvii) e ne relazioneranno unitamente ai rapporti previsti dai programmi di gestione e alle medesime scadenze.

I giudici civili, col supporto della cancelleria, terranno altresì nota del numero di udienze sostituite con trattazione scritte e di quelle sostituite con video-conferenza; i giudici penali terranno nota del numero di video-conferenze espletate.

Con i rapporti previsti dai programmi di gestione, i giudici daranno una valutazione sintetica di tali modalità processuali e strumenti (impatto sui tempi processuali, facilità di utilizzo, efficacia, livello di tutela del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa) formulando suggerimenti e ipotesi migliorative.

I Presidenti di Sezione e il Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP effettueranno una valutazione di impatto delle misure adottate.

### **COMUNICAZIONE**

Le presenti Linee-Guida devono essere comunicate ai giudici e al personale amministrativo, al CSM, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Toscana, alla Presidente della Corte d'Appello.

Pisa, 4 maggio 2020

*La Presidente*  
*Maria Giuliana Civinini*



